

PARTE PRIMA  
**DOTTRINA**

---

LA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PENALE  
 PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

---

DISCORSO INAUGURALE

tenuto nell'Aula Magna della R. Università di Roma il 20 febbraio 1932

Prof. ARTURO ROCCO

*Eccellenze, Rettore Magnifico, Preside, Colleghi, Signore e Signori,*

I. Prendo oggi la parola dinanzi a voi, non per tenere qui una *Prelezione* o una *Prolusione* accademica e, nemmeno, una *Dissertazione scientifica*. L'occasione del mio discorso è soltanto quella di procedere alla celebrazione di una cerimonia accademica, vorrei dire, di un rito accademico: l'inaugurazione della nuova *Scuola di perfezionamento in diritto penale*, istituita con Regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1329, modificativo dello Statuto della R. Università di Roma e, in virtù di esso, annessa alla Facoltà di giurisprudenza dell'Ateneo romano. Lo scopo del mio discorso è soltanto quello di esporre a voi i precedenti accademici della nuova Scuola, le ragioni che ne hanno determinato la istituzione, i fini che essa si propone, i caratteri che la distinguono, i mezzi di cui si vale, i suoi attuali ordinamenti amministrativi e didattici e i criteri giuridici e scientifici che li informano. Discorso, dunque, semplice, modesto e senza pretese di sorta. Discorso, anche, purtroppo, arido e niente affatto brillante, un po' per mio difetto, un po' per l'indole stessa dell'argomento che la circostanza mi impone.

II. I precedenti accademici della nuova Scuola sono noti a tutti. Per iniziativa ardita e geniale di ENRICO FERRI, mio insigne e compianto predecessore nella cattedra di diritto penale nell'Ateneo romano — alla cui memoria rivolgo oggi un mesto e riverente saluto —, e per

concorde disegno dei Ministeri interessati, del Rettore della R. Università, del Direttore dell'Istituto di esercitazioni giuridiche, sorgeva, nell'anno accademico 1911-1912, presso questa Università degli studi di Roma, la *Scuola di applicazione giuridico-criminale*. Sorgeva, il 18 febbraio 1912, celebrando la sua nascita con singolare solennità, alla presenza delle più alte Autorità politiche e delle più spiccate personalità dell'alta cultura nazionale, della magistratura e dell'amministrazione. Sorgeva, inaugurata da brevi parole del Rettore del tempo e da un discorso dell'on. prof. ENRICO FERRI, che della Scuola era stato l'ideatore e l'organizzatore e ne fu, in seguito, l'anima sempre giovane e la forza più viva. Sorgeva, quando ancora dominava, nelle nostre Università, e specialmente nelle nostre Facoltà giuridiche, quel metodo di insegnamento, quasi esclusivamente *cattedratico*, contro il quale tanti strali si volsero e che solo di recente ha trovato, quasi dappertutto, il suo correttivo nel provvido istituto delle *Esercitazioni*, istituto, in verità, spoglio di qualsiasi tradizione accademica. Sorgeva col programma di formare un centro di studi, non soltanto teorici e dottrinali, ma anche pratici, applicativi e sperimentali. Sorgeva, infine, con lo scopo di creare un istituto che servisse a valorizzare il metodo sperimentale, gloria delle tradizioni italiane, dal Rinascimento in poi, applicandolo alle indagini su le cause e le forme della criminalità; un istituto che valesse a formare nei giovani l'abito mentale necessario alle complesse ricerche proprie del criminalista moderno e, insieme, a prepararli all'esercizio della professione forense o all'esercizio dell'ufficio di magistrati o di ufficiali di polizia, giudiziaria o amministrativa. I fini e i criteri informatori della Scuola, di cui pur disse il FERRI nel suo applaudito discorso, furono riassunti e precisati nel *Programma* della Scuola, da lui pubblicato nella *Scuola positiva* del febbraio 1912 e riaffermati e chiariti nel discorso dal FERRI stesso tenuto nel gennaio 1913, inaugurando il secondo anno di vita della « Scuola di applicazione ».

La Scuola ebbe vita prospera e rigogliosa per oltre diciassette anni e acquistò meritata fama per l'opera e per il valore dei suoi docenti, taluni dei quali davvero insigni per opere scientifiche compiute e per insegnamenti dati. Ebbe, la Scuola, durante tali anni, centinaia di allievi accorsi, anche, dai più lontani paesi, di Europa e fuori: dall'America, dal Giappone. Una buona parte, anzi, una notevole percentuale di essi fu, appunto, di stranieri particolarmente curiosi di apprendere il verbo scientifico di ENRICO FERRI, l'acclamato fondatore di quell'indirizzo che fu da lui battezzato col nome di *Scuola criminale positiva* e che altri chiama, più propriamente, *Scuola criminale antropologica e sociologica*. La inopinata e dolorosa scomparsa di lui, avvenuta su lo scorcio del 1929, recò un colpo improvviso e mortale altresì all'istituto

da lui creato, istituto che si accentrava, soprattutto, intorno a un « Uomo » e alla caratteristica personalità scientifica di lui. L'istituto sopravvisse, tuttavia, ancora al suo fondatore negli anni accademici 1929-1930 sotto la direzione di chi, nella sua qualità di successore nella cattedra del compianto maestro, ha oggi l'onore di parlare dinanzi a voi — validamente assistito, in quegli anni, da S. E. il prof. SILVIO LONGHI, docente della Scuola stessa, e per alcun tempo incaricato, in sua vece, dell'insegnamento del diritto e della procedura penale nella nostra Università. — Finchè, nel novembre del 1930, la Facoltà giuridica della Università di Roma, convinta della necessità della trasformazione degli ordinamenti amministrativi e didattici della Scuola, mentre affidava a me il difficile e delicatissimo compito di tale trasformazione, deliberava che la *Scuola di applicazione giuridico-criminale*, in ossequio alle norme dello Statuto della R. Università di Roma, funzionasse, durante l'anno accademico 1930-1931, quale semplice *Seminario* per gli studenti iscritti alla Facoltà di giurisprudenza e ne sospendeva l'attività didattica — eccezion fatta per i corsi di *Esercitazioni pratiche* di diritto e di procedura penale — in attesa della auspicata e imminente riforma dell'istituto. Sorse, così, su la fine dell'anno 1931, la nuova *Scuola di perfezionamento in diritto penale*, legalmente riconosciuta e munita di un proprio *Statuto*, approvato, prima, dalla Facoltà di giurisprudenza e dal Senato accademico, poi, dal Consiglio superiore della educazione nazionale e da S. E. il Ministro della educazione nazionale, sanzionato, infine, da S. M. il Re, con Regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1329. Scuola che abbiamo oggi, appunto, l'onore di inaugurare dinanzi a voi.

III. Ho detto della constatata necessità, da parte delle Autorità accademiche, della trasformazione degli ordinamenti amministrativi della Scuola. E convien che mi spieghi.

Sorta, amministrativamente, come una speciale sezione dell'*Istituto di esercitazioni giuridiche*, annesso alla Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Roma, la *Scuola di applicazione giuridico-criminale*, non ebbe, dapprima, un suo proprio ordinamento legale. Essa funzionò *di fatto*, non *giuridicamente*, senza un apposito *Statuto* deliberato dai professori appartenenti alla Scuola, approvato dalla Facoltà, reso esecutivo dal Ministero, come pur richiedevano i regolamenti universitari del tempo. E funzionò, in verità, — in conformità del suo *Programma* e in contraddizione al suo nome — non già, o meglio, non solo, come semplice *Seminario* — o, che è lo stesso, come semplice *Scuola di applicazione* — per le esercitazioni *pratiche* di diritto e procedura penale, dipendente dall'*Istituto di esercitazioni giuridiche* annesso alla Facoltà di

giurisprudenza della R. Università di Roma, e costituito ad uso esclusivo degli studenti della Facoltà medesima.

Funzionò, invece — ben più — come una *Scuola*, in certo modo, *extrauniversitaria* e, sotto un certo aspetto, *super-universitaria*, come una *Scuola* autonoma ed indipendente, non solo dall'*Istituto di esercitazioni giuridiche*, cioè, dal cosiddetto *Seminario giuridico*, ma anche dalla stessa Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Roma. Scuola, non soltanto *pratica*, ma anche *teorica*, non soltanto di *applicazione*, ma anche di *insegnamento cattedratico*. Scuola, teorica e pratica, di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche, dedicata, non soltanto agli studi di *diritto penale*, ma a tutte le scienze e le discipline *criminali* — e anche *non criminali, nè penali*, — ad esso complementari e ausiliarie. Scuola aperta a tutti gli *studiosi*, italiani o stranieri, — studenti o non studenti (le due parole: *studiosi* e *studenti* non sono, come si sa, sempre *sinonimi*), laureati, o non laureati, della Facoltà di giurisprudenza, appartenenti alla nostra o ad altra Università, italiana o straniera: *avvocati, magistrati* e anche *funzionari o impiegati*, civili o militari, — fossero essi, oppure no, forniti dei titoli necessari alla iscrizione nelle Facoltà giuridiche del Regno.

Lo *Statuto della R. Università di Roma* — emanato successivamente alla riforma GENTILE del 30 settembre 1923, e approvato, dapprima, con Regio decreto 22 novembre 1924, poi modificato con Regio decreto 14 ottobre 1926 e successivi, fino all'ultimo del 1931 — parve voler dare un certo *ordine legale* alla Scuola. Risulta, infatti, dal predetto *Statuto* che la *Scuola di applicazione giuridico-criminale*, pur rimanendo distinta dall'*Istituto di esercitazioni giuridiche*, è, al pari di esso, una *Scuola « annessa »* alla Facoltà di giurisprudenza. Risulta che essa è, al pari di quello, *ordinata come un « Seminario »*, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario. Risulta che essa ha per *scopo* unicamente di *addestrare nella teoria e nella pratica delle discipline giuridiche-criminali*. Risulta che ad essa possono iscriversi — *gratuitamente* — soltanto gli studenti e i laureati in giurisprudenza, italiani o stranieri. Risulta che la Scuola può, alla fine di ogni anno scolastico, rilasciare agli iscritti, che abbiano frequentato le *Esercitazioni* per tutto l'anno, un semplice *Certificato di frequenza*. Risulta, infine, che la direzione soltanto *didattica* — e non anche *amministrativa, finanziaria, disciplinare* — della Scuola è affidata al professore di diritto penale dell'Università di Roma. Ma, in realtà, non se ne fece nulla. E, nonostante tale nuovo ordinamento, anzi contro di esso, la *Scuola di applicazione giuridico-criminale* continuò a funzionare come per il passato. Non Scuola, cioè, *annessa* alla *Facoltà di giurisprudenza*, ma da essa autonoma e indipendente. Non Scuola ordinata come semplice *Semi-*

nario o, che è lo stesso, come *Scuola di applicazione* e di *esercitazioni*, ma Scuola diretta a fini speciali, pratici e teorici, insieme. Non Scuola di mere esercitazioni *pratiche* di diritto criminale, professionali o scientifiche, ma Scuola, altresì, di insegnamenti aventi forma di *lezioni cattedratiche*: estesi — le une e gli altri — a tutte le scienze e discipline, *criminali* e *non criminali*, *giuridiche* e *non giuridiche*, aventi attinenza col diritto penale. Non Scuola, soltanto, per studenti e laureati in giurisprudenza, ma Scuola aperta a tutti, anche non in possesso di tali qualità. Non Scuola *gratuita* per studenti e laureati in legge, ma Scuola, anche per essi, soggetta a tasse scolastiche. Non Scuola che rilascia agli iscritti soltanto *attestati di frequenza*, ma Scuola che dispensa anche veri e propri *diplomi* a chi superi gli esami finali, diplomi recanti le firme del Direttore e dei docenti della Scuola e fin anche la firma del Rettore, col suo bravo timbro della R. Università di Roma. Non Scuola, infine, soltanto didatticamente, ma anche amministrativamente, finanziariamente, disciplinarmente autonoma e indipendente dalla amministrazione universitaria.

Un tale stato di cose, *fuori* degli ordinamenti universitari vigenti, anzi, *contro di essi*, non poteva, evidentemente, a lungo durare, senza compromettere la serietà e anche il funzionamento stesso della Scuola. Occorreva porre d'accordo *il fatto col diritto*: la Scuola, quale *di fatto era* e funzionava, con la Scuola, quale, *di diritto*, avrebbe dovuto essere, secondo la disciplina ad essa data dallo *Statuto della R. Università di Roma*. Di qui la *necessità legale* e la *ragione giuridica* della riforma dei suoi ordinamenti amministrativi.

IV. Non meno necessaria appariva la riforma degli ordinamenti didattici della Scuola. Durante l'ultimo anno accademico 1929-1930 i corsi di insegnamento della Scuola apparivano distinti in due *Gruppi*: il *Gruppo biologico* e il *Gruppo giuridico*. Appartenevano al *Gruppo biologico* le seguenti materie: 1° *L'esame somatico e psichico dei delinquenti*, affidato al prof. SALVATORE OTTOLENGHI; 2° la *Psicologia sperimentale giudiziaria*, affidata al prof. SANTE DE SANCTIS; 3° le *Nozioni di antropologia* — generale e criminale — affidate al prof. SERGIO SERGI; 4° lo *Studio clinico dei delinquenti pazzi e neuropatici*, affidato al prof. AUGUSTO GIANNELLI; 5° le *Esercitazioni di pratica medico-legale*, affidate al prof. ATTILIO ASCARELLI; 6° l'*Antropologia carceraria*, affidata al prof. BENIGNO DI TULLIO.

Appartenevano, invece, al *Gruppo giuridico* gli insegnamenti seguenti: 1° lo *Studio*, dottrinale e pratico, *di processi penali autentici* e gli *Esercizi di dibattimento penale e di oratoria forense*, tenuti, prima, dal professore ENRICO FERRI, e, poi, dal suo successore; 2° le *Esercitazioni di diritto*

e procedura penale con esame e discussione di casi giuridici, affidate al prof. SILVIO LONGHI; 3° la *Tecnica dell'istruttoria giudiziaria*, affidata, dapprima, al prof. ALFREDO NICEFORO, poi, in di lui supplenza, al professore SALVATORE OTTOLENGHI, coadiuvato dagli assistenti GIRI e SORRENTINO; 4° la *Pratica della procedura penale*, affidata al giudice dott. ARTURO SANTORO; 5° il *Diritto criminale comparato* e la *Riforma del diritto vigente*, tenuti, già, dal prof. FILIPPO GRISPIGNI e, da ultimo, affidati all'avvocato RAOUL ALBERTO FROSALI; 6° il *Diritto penale finanziario* e la *Polizia fiscale*, affidati al prof. IOSTO SATTA; 7° le *Discipline carcerarie e correttive*, già insegnate dall'avv. BRUNO FRANCHI, poi affidate al professore FILIPPO SAPORITO; 8° la *Disciplina dell'emigrazione*, affidata a S. E. il senatore GIUSEPPE DE-MICHELIS; 9°-10° l'*Infortunistica del lavoro in rapporto al diritto penale*, insegnata, per la parte medica, dal dott. GIACINTO FORNACA, per la parte giuridica, dall'avv. ITALO GIUDICI; 11° la *Prevenzione della criminalità nella legislazione fascista*, affidata al giudice dott. NICOLA PALOPOLI.

Un siffatto quadro dei corsi di insegnamento, in parte diverso da quello fissato nel programma di fondazione, e non sempre identico a sè stesso, ma variabile di anno in anno con conseguente variabilità del corpo insegnante, non appariva, in verità, guidato da un criterio scientifico generale e direttivo, unico ed organico, ma piuttosto ispirato a esigenze pratiche di opportunità didattica, variabili da tempo a tempo, da persona a persona. Non appariva sempre conforme agli scopi della Scuola, nè sempre coordinato col quadro degli insegnamenti propri di altre Facoltà o Scuole, generali o speciali, esistenti presso la R. Università di Roma. Gli insegnamenti del *Gruppo biologico*, ad esempio — ai quali va ricondotta anche l'*Infortunistica medica del lavoro*, a torto classificata nel *Gruppo giuridico* — avevano, nel quadro didattico della Scuola, un'importanza troppo preponderante, mal giustificata dal loro carattere di scienze o discipline, per quanto interessantissime, meramente complementari e ausiliarie del diritto penale e evidentemente eccessiva in una Scuola annessa alla Facoltà di giurisprudenza e avente, quindi, *carattere giuridico*, sia pure prevalentemente pratico, dimostrativo ed applicativo. Taluni di tali insegnamenti come — da un lato — l'*Esame somatico dei delinquenti*, l'*Antropologia criminale* (sia pure come parte dell'*Antropologia generale*), l'*Antropologia carceraria* — dall'altro, l'*Esame psichico dei delinquenti* e la *Psicologia criminale* (sia pure come parte della *Psicologia sperimentale giudiziaria*) — apparivano un manifesto duplicato l'uno dell'altro, e, quindi, un manifesto pleonasma didattico. Altri — come le *Nozioni di antropologia generale* — sembravano, in certo modo, fuori di posto, in una Scuola dedicata, o che doveva essere dedicata, esclusivamente allo studio,

teorico e pratico, delle scienze e discipline criminali, giuridiche e non giuridiche. E rientrando già nel quadro degli insegnamenti di altre Facoltà — nel caso, della *Facoltà di scienze naturali* — apparivano manifestamente superflue come insegnamenti particolari alla Scuola. Altri insegnamenti, infine, dello stesso gruppo, come la *Pratica medico-legale* e l'*Infortunistica medica del lavoro*, più che in una Scuola di diritto criminale, sembravano trovare — come in realtà trovano — più opportuno collocamento in altre Scuole o Istituti, come la già esistente *Scuola di perfezionamento in medicina legale* annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia, e diretta dal prof. OTTOLENGHI, i *Corsi di cultura medico-legale*, recentemente istituiti dallo stesso prof. OTTOLENGHI, la *Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro*, anch'essa annessa alla *Facoltà medica* e diretta dal prof. ARISTIDE BUSI. Tanto più se si pensa che tali materie rientrano anche negli insegnamenti di *Medicina legale* che si impartiscono nelle Facoltà medica e giuridica.

Per quanto riguarda, poi, gli insegnamenti del *Gruppo giuridico*, in esso trovano non esatto posto l'*Infortunistica medica del lavoro*, di cui ho già detto; non solo, ma anche le *Discipline carcerarie e correttive* — che non si sa bene che cosa siano e quante siano, ma che sono certo diverse dal *Diritto amministrativo penitenziario e carcerario* — e anche la *Tecnica della istruttoria giudiziaria*: insegnamenti tutti che non hanno carattere *giuridico*, se pure servono alla pratica penale o processuale o amministrativa penale. Alcuni, poi, di tali insegnamenti rappresentano ugualmente un duplicato, l'uno dell'altro. Così lo *Studio dei processi penali autentici* e gli *Esercizi di dibattimento penale* e di *Oratoria forense*, da un lato, e gli *Esami di casi giuridici penali* e la *Pratica della procedura penale* dall'altro, sono insegnamenti che rientrano evidentemente, tutti, o nelle *Esercitazioni pratiche di diritto penale* o nelle *Esercitazioni pratiche di procedura penale*. Un'altra materia, poi, del *Gruppo giuridico*, cioè, la *Tecnica dell'istruttoria giudiziaria*, pur rientrando bene nel programma di una *Scuola di applicazione di diritto criminale*, forma già oggetto di insegnamento specializzato in altra *Scuola* che è la *Scuola superiore di polizia*, diretta anch'essa dalla multi-forme attività del prof. OTTOLENGHI.

Infine, alcuni insegnamenti, pure appartenenti al *Gruppo giuridico*, come la *Disciplina dell'emigrazione*, cioè, il *Diritto amministrativo della emigrazione* — da non confondersi col *Diritto penale della emigrazione* — sono evidentemente fuori di posto in una *Scuola di diritto penale*, mentre fanno, d'altronde, parte (sia pur talvolta trascurata) di altri insegnamenti, come il *Diritto amministrativo*, che già si impartiscono nella *Facoltà di giurisprudenza*.

Per contro, di fronte alle *sovraabbondanze*, stanno le *lacune* dell'ordinamento didattico della Scuola. Tutto un gruppo di discipline criminali, il *gruppo sociologico*, il gruppo di quelle che potrebbero dirsi le *scienze sociali della criminalità e della penalità* — come, ad esempio, la *Sociologia criminale* ed anche (compatibilmente con la sua natura di metodo comune a tutte le scienze e non solo alle scienze sociali) la *Statistica criminale e penale*, giudiziaria o carceraria, e, infine, anche, per la sua natura prevalentemente *psicologico-sociale*, la *Tecnica penitenziaria* — malgrado la loro affermata importanza scientifica e didattica, sono — non si sa bene, o si sa troppo, perchè — esclusi, in tal quadro, dalla dignità di insegnamenti autonomi.

Nel *Gruppo giuridico*, poi, moltissimi insegnamenti, anche importanti, anche non professati in altre Facoltà o Scuole, vengono, senza plausibile ragione, trascurati del tutto. Così, ad esempio, la *Filosofia del diritto penale* e la *Politica criminale*, preventiva o repressiva, non penale o penale. Così il *Diritto amministrativo penitenziario*, il *Diritto amministrativo di polizia di sicurezza*, il *Diritto penale militare*, sostanziale e processuale, il *Diritto penale marittimo, commerciale, industriale, amministrativo e di polizia*, il *Diritto penale coloniale, internazionale, disciplinare*, il *Diritto penale del lavoro*, particolarmente *sindacale e corporativo*, il *Diritto penale dell'emigrazione e della stampa*. Così, fra le materie storiche, il *Diritto penale romano*, la *Storia del diritto penale italiano*, il *Diritto penale canonico, storico e vigente*.

Anche i *Corsi di esercitazioni giuridiche* appaiono incompleti nel quadro didattico della Scuola, essendo in essi comprese soltanto le *esercitazioni di pratica giudiziaria e forense*, cioè le esercitazioni aventi carattere *ufficiale o professionale legale* — mentre ne sono escluse, non si sa perchè, le *esercitazioni scientifiche*, di diritto e di procedura penale, cioè le esercitazioni giuridiche pratiche di carattere scientifico — e anche le *esercitazioni di pratica istruttoria e di polizia giudiziaria e amministrativa*, le *esercitazioni di pratica amministrativa penitenziaria* e le *esercitazioni di pratica legislativa penale*.

V. Questa duplice necessità, legale e scientifica, di riforma degli ordinamenti amministrativi e didattici della antica *Scuola di applicazione giuridico-criminale* costituisce, dunque, la duplice ragione di essere della nuova *Scuola di perfezionamento in diritto penale* che vorrebbe, fra le altre cose, *perfezionare...* anche la Scuola che l'ha preceduta. Scuola di perfezionamento, la quale non sorge già su le rovine accademiche, didattiche, scientifiche dell'antica Scuola di applicazione. Non ha, di fronte ad essa, carattere iconoclastico e nihilistico, come taluni malevoli — nella loro acrimonia scolastica, o nel loro personale

risentimento o nel loro misoneismo accademico, o scientifico, e talora anche politico — sono venuti dicendo. Non mira, essa, a divorare la madre, come Saturno i suoi figli. Non è una Scuola... *antropofaga* dell'.... *Antropologia criminale*, e neanche della *Psicologia criminale* e della *Sociologia criminale*, — come vanno malignamente insinuando e blaterando — *laudatores temporis acti* — taluni piccoli uomini che, all'annuncio della riforma, hanno voluto, per comodità polemica o per artificio di scuola, cantare il *De-profundis* alla Scuola fondata da ENRICO FERRI. No. La *Scuola di applicazione giuridico-criminale* non muore, ma si *rinova* e si *trasforma* secondo gli attuali voti della legge e secondo le moderne esigenze e i moderni progressi della scienza del diritto penale e delle stesse scienze ad essa complementari e ausiliarie. Non è — la sua — una morte accademica, neppure apparente, ma piuttosto una *rinascita* e una *reincarnazione accademica* e, insieme, una *palingenesi* amministrativa, didattica e scientifica. E sarebbe strano, in verità, che mentre tutto, intorno a noi, si muove e si evolve, si rinnova e si trasforma, mentre la *Riforma fascista dell'insegnamento superiore* dovuta alla mente e all'opera geniale di BENITO MUSSOLINI e di GIOVANNI GENTILE, riafferma, pur ora, i principi della libertà di insegnare e della libertà di imparare, già proclamati in Germania da CRISTIANO WOLFF — solo la *Scuola di applicazione giuridico-criminale*, per un idolatrico e feticistico, quanto ipocrito e malinteso, omaggio ai meriti grandissimi del suo fondatore, dovesse — come il *Sole di Giosuè* — essere condannata nei secoli alla immobilità scientifica e didattica e dovesse — quasi per un ritorno atavico al Medio Evo universitario — essere considerata come un *Ipse dixit*, come un fidecommesso intellettuale da trasmettersi — intatto — traverso i secoli, di generazione in generazione! Sarebbe strano, in verità, che mentre dovunque, intorno a noi, nella dottrina e nella pratica dell'azione, nella filosofia e nella scienza, nel pensiero e nella vita, nella vita individuale e nella vita sociale, nella vita politica e nella vita del diritto — dovunque cadono gli *idoli* un tempo ammirati e adorati — e anche gli *idola scientiae*, gli *idola scholae* e gli *idola fori*, di cui ci parla, in certo luogo, BACONE — solo di fronte a un Istituto accademico, per quanto onusto di benemerenze e di rinomanza, quale l'antica *Scuola di applicazione giuridico-criminale*, dovesse l'umanità contemporanea ammutolire il suo labbro e spezzar la sua penna!

Ai subdoli detrattori della nascente *Scuola di perfezionamento* (si è, talvolta, diffamati anche prima di nascere!), noi possiamo tranquillamente rispondere con SPINOZA: *Non lugère, non indignari, sed intelligere*. Intendere, cioè, per quanto è possibile, la verità. E questa verità è che la nuova *Scuola di perfezionamento in diritto penale*, mentre raccoglie dalla *Scuola di applicazione giuridico-criminale* la magnifica suc-

cessione, sia pur col beneficio di inventario scientifico, non ad altro mira ed intende, nei suoi rinnovati ordinamenti amministrativi e didattici e nello spirito che li informa, se non a continuarne e perpetuarne le nobili tradizioni didattiche, scientifiche ed accademiche, quelle tradizioni che, dinanzi al mondo scientifico, italiano e straniero, le acquistarono già merito e rinomanza.

VI. Da quanto si è fin qui detto appaiono già chiari e evidenti, gli scopi o i fini della nuova *Scuola di perfezionamento*. Fini teorici e pratici, insieme:

1° Dal punto di vista *teorico*:

a) Integrare, anzitutto, gli insegnamenti universitari del diritto e della procedura penale, sinora affidati a una sola cattedra — per ogni verso inadeguata alla rispettiva autonomia e alla crescente importanza, teorica e pratica, della scienza del diritto penale e della scienza del diritto processuale penale — con gli insegnamenti di tutte quelle altre scienze o discipline della criminalità e della penalità — non giuridiche, ma naturali, o sociali, o storiche, o filosofiche o politiche, — le quali, pur costituendo necessario ausilio e indispensabile complemento, non solo della *teoria*, ma anche della *pratica* del diritto e della procedura penale, — non trovano, tuttavia, ospitalità alcuna nei nostri attuali ordinamenti didattici universitari. Tali — fra le scienze o discipline *naturali* (biologiche, psicologiche e mediche) della criminalità —: la *Antropologia criminale*, la *Psicologia criminale, giudiziaria e carceraria*, la *Psicopatologia* e la *Neuropatologia criminale*, la *Medicina legale*, nei suoi rapporti col diritto penale. Tali — fra le scienze o discipline *sociali* della criminalità —: la *Sociologia criminale*, la *Statistica criminale, giudiziaria e carceraria*; la *Tecnica della istruttoria giudiziaria e della polizia giudiziaria e amministrativa*; la *Tecnica amministrativa penitenziaria*. Tali — fra le scienze e discipline *storiche e comparate* del diritto penale —: il *Diritto penale romano*, la *Storia del diritto penale italiano*, il *Diritto penale canonico*, storico e vigente, il *Diritto penale comparato*. Tali, infine — fra le scienze o discipline *filosofiche o politiche* del diritto penale —: la *Filosofia del diritto penale* e la *Politica criminale*, preventiva o repressiva, non penale o penale, sia essa *politica legislativa penale* o *politica giudiziaria penale* o *politica amministrativa penitenziaria e carceraria*.

b) In secondo luogo: sviluppare e perfezionare l'insegnamento universitario del diritto e della procedura penale — che, nel breve tempo ad esso assegnato dai programmi universitari, non può essere se non un insegnamento *elementare, istituzionale e propedeutico* — mediante lo studio scientifico approfondito e analitico, dettagliato e monografico,

del diritto penale e del diritto processuale penale, esegeticamente, dogmaticamente, sistematicamente, criticamente considerati. Illustrare e approfondire, cioè, in particolare, lo studio di quella nuova legislazione penale e processuale penale fascista che, per il suo valore giuridico e morale, sociale e politico, tanto fervore di attenzioni e di studi, di consentimenti e di plausi ha destato sinora nel mondo.

c) In terzo luogo: integrare lo studio del diritto penale e processuale penale contenuto nei nuovi codici, penale e di procedura penale — e sui quali unicamente cade oggi l'insegnamento universitario — con lo studio del diritto penale e processuale penale, *complementare* e, quasi direi, *extravagante*, contenuto in altri codici o leggi o decreti o regolamenti o convenzioni internazionali. E ciò, qualunque sia il carattere di tale diritto: sia esso *diritto penale* dello Stato o di altri Enti (chiese, associazioni, ecc.), sia esso diritto penale interno o diritto penale internazionale, sia esso diritto penale pubblico o diritto penale privato (relativo alle pene private: contrattuali, domestiche, scolastiche, disciplinari, ecc.), sia esso, infine, diritto penale generale o speciale, comune o particolare, regolare o eccezionale. E ciò, qualunque sia la natura di tale diritto: sia esso *diritto*, insieme, *penale* e *criminale*, come il diritto penale *militare*, *marittimo*, *commerciale*, *industriale*, *amministrativo*, *finanziario*, *coloniale*, *internazionale*, ecc.; sia pure *diritto* soltanto *penale*, e non anche *criminale* — come il diritto penale *disciplinare*, pubblico o privato; sia, infine, *diritto* soltanto *criminale*, e non anche *penale*, come il *diritto amministrativo di polizia*, la *legislazione criminale preventiva*, il *diritto amministrativo penitenziario* e *carcerario*.

## 2° Dal punto di vista *pratico*:

a) In *primo luogo*: integrare gli insegnamenti *teorici* e *cattedratici* del diritto e della procedura penale — insegnamenti cattedratici che rappresentano la forma didattica, se non più *unica*, certo ancora prevalente nelle nostre Facoltà giuridiche — mediante *Esercitazioni giuridiche pratiche*. Esercitazioni, anzitutto, di carattere *giudiziario* e *forense* — e quindi *ufficiale* o *professionale* — atte ad addestrare i giovani all'esercizio pratico dell'ufficio di magistrati, giudicanti, o requisiti, o inquirenti, o di funzionari o ufficiali di polizia, giudiziaria o amministrativa, e all'esercizio pratico della professione di avvocato difensore e di procuratore legale. Esercitazioni, altresì, di carattere *scientifico*, atte ad avviare gli allievi allo studio scientifico e all'insegnamento superiore universitario del diritto e della procedura penale, cioè alla pratica scientifica e didattica necessarie alle carriere scientifiche ed accademiche. Esercitazioni, ancora, di carattere *legislativo* atte a preparare i discenti alla *pratica legislativa penale*, apprendendo

loro la *tecnica legislativa penale*, cioè la *tecnica* propria della *scienza* e dell'*arte* della legislazione penale. Esercitazioni, infine, di carattere *amministrativo* atte ad addestrare i discepoli nella *pratica amministrativa penitenziaria e carceraria*, a prepararli all'esercizio pratico e concreto dell'ufficio amministrativo di Direttori di carceri, di riformatori, di manicomi giudiziari, e, in genere, di Istituti di pena e di prevenzione.

b) In *secondo luogo*: integrare gli insegnamenti *teorici* e *cattedratici* delle scienze e discipline *criminali, naturali*: biologiche, psicologiche, mediche, e *sociali* della criminalità, aventi carattere complementare e ausiliario della scienza del diritto penale, mediante *esercitazioni scientifiche pratiche*, in obbedienza al duplice carattere, che sempre più va assumendo l'Università contemporanea, di essere, cioè, ad un tempo, *scuola e laboratorio scientifico*. Esercitazioni, anzitutto, in forma di *osservazioni* e di *esperimenti*, di conoscenza pratica e di uso delle suppellettili scientifiche, di consultazioni bibliografiche e via dicendo, da svolgersi, sia nella sede della Scuola, sia fuori della Scuola, nella sede di altri Istituti, e sempre nei laboratori, nei gabinetti, nei musei scientifici, nelle biblioteche, appartenenti alla Scuola o agli Istituti stessi o messi, comunque, a disposizione della Scuola medesima. Esercitazioni, ancora, in forma di *visite* agli stabilimenti penitenziari e carcerari, ai riformatori, ai manicomi giudiziari, alle case di cura e di custodia, alle colonie agricole e alle case di lavoro e ad altri Istituti di pena o di prevenzione. Esercitazioni, le une e le altre, da farsi sempre dagli allievi con la assidua presenza, con l'esempio incitatore, con la guida illuminata dei loro maestri.

VII. Dalla *duplice finalità*, teorica e pratica, della Scuola, si desume anche il suo *duplice carattere*. *Essa non è soltanto una Scuola di scienza. È anche una Scuola di arte e di pratica*. È una Scuola, anzitutto, di *scienza*, di *arte* e di *pratica del diritto penale*. Il quale, come il diritto, in genere, checchè si pensi in contrario, non è soltanto *scienza*. È anche *arte* ed è anche *pratica*. Vi è, infatti, una *scienza*, un'*arte*, una *pratica del diritto penale*, nel momento della sua *formazione* e della sua *riforma legislativa*: cioè a dire, una *scienza*, un'*arte* e una *pratica della legislazione penale* o dello *jus condere*. Vi è una *scienza*, un'*arte* e una *pratica del diritto penale*, nel momento della sua *interpretazione* e *applicazione* — sia essa pubblica o privata, giudiziale o amministrativa o autentica, dottrinale o usuale o forense, — cioè a dire, una *scienza*, un'*arte*, una *pratica dell'interpretazione* e dell'*applicazione* — giudiziale o non giudiziale — *della legge penale*; una *scienza*, un'*arte*, una *pratica dello jus conditum dicere*. Vi è, infine, una *scienza*, un'*arte*, una *pratica del diritto*

*penale* nel momento della sua *esecuzione* o *attuazione amministrativa*, cioè a dire, una *scienza*, un'*arte*, una *pratica della esecuzione penale*, o che è lo stesso, *dell'amministrazione penitenziaria e carceraria*. È una Scuola, in secondo luogo, di *scienza*, di *arte* e di *pratica* delle discipline naturali e sociali della criminalità che hanno carattere di discipline complementari e ausiliarie del diritto penale. Anche nell'orbita di tali discipline, infatti — come, del resto, in ogni ordine di conoscenze e di attività umane — noi possiamo distinguere questi tre inseparabili termini: la *scienza*; l'*arte*; la *pratica*. Così abbiamo, ad esempio, una scienza delle malattie mentali e nervose dei criminali: la così detta *Psico-patologia* e *Neuro-patologia criminale*. Ma abbiamo anche un'*arte psichiatrica* criminale e una *pratica* ad essa corrispondente. Così abbiamo una *scienza medico-legale*, nei suoi rapporti col diritto criminale. Ma abbiamo anche un'*arte medico-legale* e una *pratica medico-legale*, nelle loro applicazioni al diritto penale. Gli esempi si possono agevolmente moltiplicare.

VIII. Infine, dalla duplice finalità, teorica e pratica, della nuova Scuola, si desume anche la duplicità dei *mezzi didattici*, di cui essa si vale: le *lezioni*, cioè, e le *esercitazioni*, gli insegnamenti *teorici* e *cattedratici* e gli insegnamenti *pratici*, dimostrativi, applicativi, sperimentali. Agli uni corrisponde la *scienza del diritto penale*, come scienza della legislazione, della giurisdizione, dell'amministrazione penale. Agli altri corrisponde l'*arte* e la *pratica* del diritto penale, come arte e pratica, legislativa, giudiziaria, amministrativa penale. Agli uni corrispondono le *scienze*, non giuridiche, ma naturali o sociali della criminalità. Agli altri le *arti* e le *pratiche* relative a tali scienze. In virtù delle sue *lezioni*, cioè, dei suoi insegnamenti *teorici* e *cattedratici*, la Scuola promuove il progresso delle scienze criminali e penali e fornisce la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni legali penali. In virtù delle sue *esercitazioni* e dei suoi insegnamenti *pratici* e *dimostrativi*, applicativi e sperimentali, la Scuola addestra nelle arti e nelle pratiche relative a tali scienze, nell'esercizio pratico e concreto degli uffici e delle professioni anzidetti. Scuola, dunque, ad un tempo, teorica e pratica, di insegnamento cattedratico e di esercitazioni pratiche. Scuola scientifica, cioè, e Scuola di applicazione. Scuola, dunque, e Seminario: Scuola e laboratorio, ad un tempo, che insegna, oltre il *sapere*, l'*agire* e l'*operare*, oltre il metodo della conoscenza, il metodo dell'azione, oltre il metodo di apprendere, il metodo di lavorare. Scuola, per la quale la pratica non è che teoria in azione e la teoria non è che pratica in potenza ed in divenire. Scuola che insegna ad operare, imparando e ad imparare, operando. Scuola, sì, di istruzione superiore, di alta cul-

tura, di educazione intellettuale, scientifica e pratica. Ma Scuola anche — lo diciamo con orgoglio — di educazione morale, di educazione politica, di educazione nazionale e patriottica: o, che è lo stesso, di educazione fascista!

IX. Questa duplicità di fini, di caratteri, di mezzi si rispecchia nella nuova *struttura giuridica e amministrativa* data alla Scuola dal riformato *Statuto della Università di Roma*. In forza di esso, infatti, la Scuola non è più soltanto una *Scuola di applicazione giuridico-criminale*, un mero *Istituto di esercitazioni giuridiche penali*, un semplice *Seminario di diritto penale*. È, insieme, Scuola scientifica e Scuola di applicazione, Scuola di insegnamenti cattedratici e Istituto di esercitazioni pratiche, Scuola di diritto penale e Seminario di diritto penale. Onde la necessità del nuovo nome di *Scuola di perfezionamento in diritto penale* sostituito all'antico: *Scuola di applicazione giuridico-criminale*; nome, quest'ultimo, che non ha corrisposto mai alla realtà delle cose, e che non è, in verità — lo dico senz'ombra di ironia — neppure troppo felice per l'ambiguo riferimento di quel predicato di *criminale*, così all'aggettivo: *giuridico*, come al sostantivo: *applicazione*. Scuola di perfezionamento in diritto penale che — dal punto di vista didattico, amministrativo, finanziario, disciplinare — è una Scuola a sè, *annessa*, bensì, alla Facoltà di giurisprudenza, e quindi appartenente alla R. Università degli studi di Roma, ma è, tuttavia, distinta, autonoma e indipendente, non solo dall'Istituto di esercitazioni giuridiche, pur esso *annesso* alla Facoltà, ma dalla stessa Facoltà di giurisprudenza, come da ogni altra Facoltà o Scuola appartenente alla R. Università di Roma. Scuola costituita, non con raggruppamenti o coordinamenti di insegnamenti propri di altre Facoltà o Scuole, ma soltanto con insegnamenti ad essa propri e particolari.

Destinata — come si legge nello *Statuto dell'Università* — « ad avviare gli iscritti allo studio approfondito del diritto e della procedura penale e ad addestrarli nella teoria e nella pratica del diritto penale e delle scienze e discipline ausiliarie », la nuova Scuola è aperta a tutti i laureati in giurisprudenza di qualsiasi Università del Regno ed estera e rilascia, ad essi, dopo un biennio di corso, un diploma di perfezionamento in diritto penale. Ma la Scuola — per le esercitazioni *pratiche, non giudiziarie e forensi* soltanto, ma anche *scientifiche, legislative, amministrative* — funziona altresì, come *Seminario*, a cui sono ammessi gli studenti della Facoltà di giurisprudenza di Roma e di altre Università, e anche i laureati e gli studenti in medicina e chirurgia, in filosofia, in scienze sociali e politiche, iscritti a un corso, ufficiale o pareggiato, di diritto e procedura penale presso la nostra

Università, ai quali rilascia, in tal caso, semplici *attestati di frequenza*. A norma dello Statuto possono poi anche istituirsi — e si vanno di fatto già istituendo — di intesa con le rispettive Amministrazioni pubbliche, *corsi speciali accelerati* per funzionari e impiegati civili e militari da esse dipendenti che debbano dar prova di aver compiuto studi di perfezionamento in diritto penale. Costoro, secondo l'interpretazione che noi diamo allo Statuto, possono essere iscritti alla Scuola anche se non siano forniti dei titoli normalmente necessari. Ma non possono conseguire un *diploma di perfezionamento*, bensì un semplice *attestato di frequenza*. Ho il piacere di annunziare, a tale proposito, che, anche per l'autorevole intercessione dell'avvocato generale militare dello Stato S. E. CIANCARINI e del colonnello LEVI DE LEON, che molto ringrazio delle loro premure, l'iscrizione alla Scuola di ufficiali dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, è già un fatto compiuto. Altre trattative per l'iscrizione di ufficiali alla Scuola si vanno facendo con i Comandi generali della Milizia nazionale, della R. Guardia di finanza, dei Carabinieri Reali. Anche sono in corso intese con la Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena, alacramente e sapientemente presieduta da S. E. NOVELLI, per creare corsi speciali a vantaggio di coloro che aspirano all'ufficio di Direttori di carceri e di altri istituti penitenziari. Per tutte le categorie di iscritti alla Scuola — studenti, laureati, funzionari — il numero non è limitato. A capo della Scuola, stanno, come sapete, un *Direttore*, che è *di diritto* il professore ufficiale di diritto e procedura penale presso la Facoltà di giurisprudenza, e un *Consiglio direttivo* che è costituito soltanto dai professori ufficiali di Università o di altri Istituti di istruzione superiore i quali tengono insegnamenti compresi fra gli insegnamenti *generali* — non tra quelli *speciali* — della Scuola. Ne fanno, dunque, parte, con me, i professori GIORGIO DEL VECCHIO, SANTE DE SANCTIS, ALFREDO NICEFORO, SALVATORE OTTOLENGHI. L'assemblea dei professori della Scuola costituisce, invece, il *Consiglio accademico* della Scuola di cui, però, non è parola nello Statuto, Consiglio che è convocato dal Direttore, ogni qual volta se ne presenti la necessità. Gli esami di profitto sono orali e tenuti ogni anno per singoli gruppi di insegnamenti: gruppo *giuridico*; gruppo *sociologico*; gruppo *biologico*. L'esame per il conferimento del diploma è scritto e orale. L'esame *scritto* consiste in una dissertazione originale su tema attinente a uno degli insegnamenti del gruppo *giuridico*, tenuto durante il biennio, siano essi *generali* o *speciali*. L'esame *orale* consiste in due tesi, da svolgersi verbalmente, su argomenti attinenti agli insegnamenti del gruppo biologico o del gruppo sociologico, generali o speciali. Il Consiglio direttivo della Scuola delibera, su proposta del Direttore, quali delle dissertazioni siano da dichiarare meritevoli di

stampa e provvede, per quanto è possibile, alla loro pubblicazione nelle *Riviste* dirette dai docenti della Scuola. L'iscrizione alla Scuola — salvo per gli studenti ammessi al *Seminario* — non è — e non potrebbe essere — *gratuita*. *Primum vivere deinde philosophari*. Essa è soggetta a tassa annua e così pure il conferimento del diploma di perfezionamento. La sede della Scuola è sempre l'antica sede di Palazzo Carpegna. Alla Scuola sono annessi, come si disse, un *Gabinetto scientifico* e una relativa *Biblioteca criminologica specializzata*. L'anno scolastico è di cinque mesi. Comincia — salvo, s'intende, l'eccezionale e giustificato ritardo di questo primo anno di vita — ai primi di gennaio e va sino alla fine di maggio. Una *Rivista* — gli *Annali di diritto e procedura penale*, da me diretta in collaborazione col prof. VINCENZO MANZINI della R. Università di Padova e col Presidente di sezione della Corte di cassazione penale S. E. CARLO SALTELLI, — è organo della Scuola e ne pubblicherà, sin da oggi, gli atti ufficiali.

X. La duplice finalità, teorica e pratica, della Scuola, la duplicità del suo carattere e dei suoi mezzi si riflette altresì nei nuovi *ordinamenti didattici* dati alla Scuola dallo Statuto universitario. Degli insegnamenti — tutti ad essa propri e particolari — alcuni sono insegnamenti *generali* e *permanenti*. Altri sono *speciali* e *temporanei* e quindi variabili di anno in anno secondo le indicazioni che il Direttore della Scuola dà, ciascun anno, nel manifesto degli studi; se ne può anche aumentare il numero e la specie, su proposta del Direttore e con deliberazione del Consiglio. Gli uni, come gli altri, sono ripartiti in tre *gruppi*: il *gruppo giuridico*; il *gruppo sociologico*; il *gruppo biologico*.

1° Appartengono al *gruppo giuridico* gli insegnamenti *generali*: della *Filosofia del diritto penale*; della *Politica criminale*, preventiva e repressiva, e *Riforme del diritto vigente*, con annesse *Esercitazioni di pratica legislativa penale*; delle *Esercitazioni scientifiche di diritto penale*; delle *Esercitazioni scientifiche di procedura penale*; del *Diritto penitenziario*; del *Diritto di polizia di sicurezza* e della *Legislazione criminale preventiva*; delle *Esercitazioni pratiche di diritto penale*; delle *Esercitazioni pratiche di procedura penale*. Queste ultime due consistono in esami di casi giuridici e in esercitazioni giudiziarie e forensi e costituiscono, insieme agli altri corsi di esercitazioni pratiche, il così detto *Seminario giuridico penale*.

Appartengono, altresì, al *gruppo giuridico*, i seguenti insegnamenti *speciali*: *Diritto penale romano*; *Storia del diritto penale italiano*; *Diritto penale canonico*, storico e vigente; *Diritto penale comparato*; *Diritto penale militare*; *Diritto penale marittimo*; *Diritto penale commerciale*; *Diritto penale industriale*; *Diritto penale amministrativo*, particolarmente

*di polizia; Diritto penale finanziario; Diritto penale coloniale; Diritto penale internazionale; Diritto penale disciplinare; Diritto penale della emigrazione; Diritto penale del lavoro; Diritto penale della stampa.*

2°) Appartengono, invece, al *gruppo sociologico*, gli insegnamenti generali della *Sociologia criminale e penale* e della *Statistica criminale e penale*, giudiziaria o carceraria; nonchè gli insegnamenti speciali della *Tecnica e pratica della polizia e dell'istruttoria giudiziaria* e della *Tecnica e pratica penitenziaria*.

3°) Appartengono, infine, al *gruppo biologico* gli insegnamenti generali dell'*Antropologia criminale*, della *Psicologia criminale e giudiziaria*, della *Psico-patologia criminale*, nonchè l'insegnamento speciale della *Medicina legale applicata al diritto penale*.

Gli insegnamenti speciali che, dietro mia designazione, saranno tenuti nel presente anno sono: per il gruppo *giuridico*: il *Diritto penale militare*, il *Diritto penale finanziario* e il *Diritto penale del lavoro*: e per il gruppo *sociologico*: la *Tecnica e pratica penitenziaria*.

XI. Tanto gli insegnamenti *generali*, come gli insegnamenti *speciali* ascritti a questi *tre gruppi*, sono, come si vede, secondo le parole stesse dello Statuto, ora insegnamenti teorici e cattedratici, ora esercitazioni pratiche. Ho detto già che queste si distinguono in due categorie: le *esercitazioni scientifiche pratiche*, dimostrative, applicative, sperimentali, attinenti alle scienze e discipline naturali (biologiche, psicologiche, mediche) o *sociali* della criminalità, che si svolgono nei laboratori, gabinetti e Musei scientifici e le *esercitazioni giuridiche pratiche di diritto penale*. Ho detto anche che queste ultime si distinguono, a loro volta, in cinque specie: *esercitazioni di pratica giudiziaria e forense penale; esercitazioni di pratica scientifica penale; esercitazioni di pratica legislativa penale; esercitazioni di pratica della polizia e della istruttoria giudiziaria; esercitazioni di pratica amministrativa penitenziaria*. È qui che, soprattutto, si manifesta l'*originalità didattica* della Scuola di perfezionamento in diritto penale. Sono questi i compiti più caratteristici della Scuola. Quali sono questi compiti? Eccoli, in poche parole:

1°) Insegnare praticamente i principi della *tecnica giudiziaria penale*, cioè, dell'*arte giudiziaria* del requirere, dell'inquisire, del giudicare: raccogliere — quasi in *crestomazie* — i *casi giuridici* per uso accademico; esaminare e discutere le *questioni* e le *fattispecie pratiche* di diritto e di procedura penale, traendole, non già da materiali immaginari, ma dai fatti realmente avvenuti e riportati nelle cronache dei giornali politici e delle riviste scientifiche, dalle istruttorie e dai dibattimenti penali autentici, dalle Raccolte di giurisprudenza penale; insegnare a redigere, con la guida, anche, di formulari di pratica giudiziaria

penale, i principali e più importanti atti processuali penali, quali le querele, le denunce, i rapporti, i referti, le istanze, le richieste e le autorizzazioni a procedere, le richieste e i decreti di citazione, i mandati giudiziari, le costituzioni di parte civile, le notificazioni, le sentenze istruttorie, i verbali di dibattimento, i decreti, le ordinanze e le sentenze del giudizio o della esecuzione, i mezzi di impugnazione, le memorie forensi e via dicendo; addestrare i giovani negli esercizi di dibattimento penale creando una sorta di palestra educativa di oratoria forense, per quanto, s'intende, è possibile nel chiuso, ristretto e non vivente ambito di una scuola ed è compatibile con la serietà dell'insegnamento che non deve trasformarsi in una commedia e in una teatralità giudiziaria; ispezionare direttamente ed esaminare scientificamente i processi penali autentici, quali si rinvengono negli archivi giudiziari, anatomizzandoli dal lato psicologico e sociale, giuridico e politico, teorico e pratico, del *fatto* e del *diritto*, sostanziale e processuale, rilevando come le leggi penali si attuino nella vita pratica quotidiana del diritto dinanzi ai tribunali e per opera della giurisprudenza pratica; assistere e far assistere di presenza ai dibattimenti giudiziari penali, quali in realtà si svolgono nelle aule di giustizia; — ecco gli oggetti e i compiti principali delle *esercitazioni pratiche, giudiziarie e forensi*, di diritto e di procedura penale.

2°) Esporre, inoltre, praticamente i principi della *tecnica legislativa penale*; addestrare alla *critica* giuridica, politica, filosofica, morale, sociale e anche biologica e psicologica delle leggi penali vigenti in Italia e all'estero e dei disegni di legge, italiani e stranieri; preparare a redigere tecnicamente i progetti di legge in materia penale; insegnare, in una parola, l'arte della legislazione penale; — ecco gli oggetti e i compiti principali delle *Esercitazioni pratiche legislative penali*.

3°) Insegnare, ancora, i principi della *tecnica scientifica del diritto penale*; porre su le tracce e a contatto delle fonti di studio, dottrinali, legislative e giurisprudenziali del diritto penale; discutere criticamente e in contraddittorio teorie e dottrine scientifiche intorno ai temi e argomenti più salienti del diritto penale; insegnare a redigere tecnicamente, sotto la guida e l'assistenza didattica, monografie e lavori scientifici di diritto penale e particolarmente dissertazioni di laurea; far apprendere l'arte e la pratica dell'insegnamento scientifico, creando, nella scuola, una palestra di educazione didattica; — ecco gli oggetti e i compiti principali delle *Esercitazioni scientifiche di diritto penale*.

4°) Insegnare, ancora, la *tecnica dell'arte della polizia e dell'arte istruttoria*; addestrare all'indagine e all'esame tecnico delle prove generiche e specifiche dei reati; abilitare alla identificazione, alla segnalazione e alla scoperta dei colpevoli, mediante l'uso dei metodi suggeriti

dalla scienza moderna della polizia amministrativa e giudiziaria; — ecco, in breve, gli oggetti e i compiti principali della *pratica della polizia e dell'istruttoria giudiziaria*.

5°) Esporre, in ultimo, i principi della *tecnica amministrativa penitenziaria*; sondare e rilevare sperimentalmente gli atteggiamenti che assumono i detenuti nel carcere e negli altri stabilimenti di pena e di prevenzione, osservando quella particolare forma di psicologia collettiva, che è la *psicologia carceraria e penitenziaria*; insegnar l'arte del governo dei detenuti e l'arte di promuoverne il miglioramento morale e la redenzione sociale; praticare, a tal fine, *accessi* agli stabilimenti carcerari e ai luoghi di pena e *visite* ai manicomi giudiziari, ai riformatori per minorenni e agli altri stabilimenti detentivi di sicurezza; — ecco, finalmente, gli oggetti e i compiti principali delle *Esercitazioni di pratica amministrativa penitenziaria*.

XII. Poche parole, infine, sui *docenti* della Scuola. Poche parole per l'ora tarda, e anche per non offendere in essi quella innata modestia che sempre si accompagna al valore intellettuale e morale. Ho avuto la fortuna e l'onore di poter conservare alla Scuola le preziose energie e l'indiscussa capacità di uomini insigni che già facevano parte del corpo insegnante della antica *Scuola di applicazione giuridico-criminale*. Alludo ai proff. SANTE DE-SANCTIS, SALVATORE OTTOLENGHI, BENIGNO DI TULLIO, AUGUSTO GIANNELLI a cui restano saldamente affidate le sorti degli insegnamenti di *Psicologia criminale e giudiziaria*; di *Antropologia criminale*, teorica e pratica, e di *Psicopatologia criminale*. Alludo ai proff. ALFREDO NICEFORO e FILIPPO SAPORITO, alle cui valide mani sono consegnati gli insegnamenti della *Sociologia criminale* e della *Tecnica e pratica penitenziaria*. Alludo a S. E. il prof. SILVIO LONGHI e al prof. JOSTO SATTA, alle cui cure sapienti sono affidati gli insegnamenti delle *Esercitazioni pratiche di diritto penale* e del *diritto penale finanziario*.

Dell'opera, non meno preziosa, di altri docenti della *Scuola di applicazione* ho dovuto, per mia sfortuna e non senza mio grande rammarico, privarmi in seguito alla soppressione delle materie da essi insegnate, conseguente al riordinamento didattico della Scuola o per altre impellenti ragioni, tutte, però, estranee al riconoscimento del loro alto valore. Nomino, a cagion d'onore, e senza alcuna omissione, i proff. SERGIO SERGI e ATTILIO ASCARELLI; S. E. GIUSEPPE DE-MICHELIS; i professori FILIPPO GRISPIGNI, ARTURO SANTORO e RAOUL ALBERTO FROSALI, questi ultimi due già infaticabili segretari della *Scuola di applicazione*; e inoltre: BRUNO FRANCHI, GIACINTO FORNACA; ITALO GIUDICI; NICOLA PALOPOLI. Dell'opera di alcuni di essi — come, del resto, dell'opera validissima di altri insigni colleghi, insegnanti ufficiali o privati, di diritto

penale o di altre materie, giuridiche o non giuridiche, presenti, tuttavia, alla mia mente e alla mia considerazione, se pure non invitati sinora ad assumere incarichi di insegnamenti — mi riprometto di valermi in avvenire, nel necessario avvicendamento annuale dei corsi di insegnamento speciali.

Per contro, nuove, e non meno vive e imponenti, forze intellettuali e scientifiche, vengono ad aggiungersi alla schiera dei valorosi docenti della antica *Scuola di applicazione*. Ricordo il nome del prof. GIORGIO DEL VECCHIO, Preside insigne della nostra Facoltà giuridica; i nomi delle loro Eccellenze (abbiamo, fra noi, per nostra fortuna, parecchie Eccellenze) GIOVANNI NOVELLI, ADOLFO GIAQUINTO, OVIDIO CIANCARINI; i nomi dei proff. DOMENICO RENDE, ALFONSO SERMONTI, LUIGI CAMBONI, UBALDO PERGOLA, SALVATORE CICALA (questi ultimi due miei solerti assistenti alla cattedra di diritto penale e segretari della nuova Scuola), al cui valore sono raccomandati gli insegnamenti rispettivi della *Filosofia del diritto penale*, del *Diritto penitenziario*, del *Diritto di polizia*, del *Diritto penale militare*, delle *Esercitazioni pratiche di procedura penale*, del *Diritto penale del lavoro*, della *Statistica criminale*, delle *Esercitazioni scientifiche di procedura penale*, della *Politica criminale*.

A tutti che già hanno dato, o si apprestano a dare, o daranno in futuro alla Scuola il contributo del loro noto valore, scientifico e didattico; a tutti che, con l'accettazione degli incarichi didattici loro affidati, mi hanno dato il loro preventivo consenso e il loro anticipato plauso, a tutti che mi hanno reso l'ambito onore di collaborare con me alle sorti della Scuola nascente — rendo pubblicamente l'espressione del mio compiacimento e della mia gratitudine.

XIII. Vi è un'ultima nota: l'unica *dolente*: la nota finanziaria. Nonostante il generoso antico contributo della Università, provvidenzialmente riconfermatoci dal magnifico, e munifico, Rettore on. prof. DE FRANCISCI (lievemente, tuttavia, falcidiato per le necessarie economie del bilancio universitario); nonostante l'antico generoso contributo del Ministero della giustizia, ora accresciuto, su proposta del Direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, S. E. NOVELLI, e per autorevole e benevola concessione di S. E. il Ministro guardasigilli; nonostante i generosi, se pur sporadici e limitati, contributi oggi a noi dati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, per i quali rivolgo agli Enti sovventori e agli uomini insigni che li presiedono le mie grazie più vive; nonostante le economie realizzate nel bilancio della Scuola durante l'anno di sospensione della sua attività didattica; nonostante i presumibili e augurabili gettiti delle tasse scolastiche, d'altronde non gravi; — la vita econo-

mica e finanziaria della nuova Scuola — anche per la necessità, in cui ci siamo trovati, di toglier di mezzo le passività ereditarie e di far fronte alle spese di riattamento e di riordinamento dei locali dell'Istituto — attraversa oggi tempi difficili ed ha, purtroppo, un avvenire tutt'altro che sicuro. Mi auguro che la generosità di S. E. il Ministro della educazione nazionale, alla cui alta saggezza sono affidate le sorti della pubblica istruzione superiore in Italia, voglia risponderci che noi non abbiamo, invano, bussato alle sue porte. Di ciò, sin d'ora, in nome della Scuola, di cui reggo le sorti, pubblicamente e anticipatamente Lo ringrazio.

*Signore e Signori,*

XIV. Il mio disadorno discorso è finito, per fortuna dei miei benevoli ascoltatori, ai quali chiedo venia di averli tanto tediati. Debbo, dunque, concludere e concludo. La nuova *Scuola di perfezionamento in diritto penale* — come i lampadofori della antica Grecia — raccoglie oggi dalle mani della vetusta e gloriosa *Scuola di applicazione giuridico-criminale* la face incandescente del sapere scientifico penale, pronta a trasmetterla, viva e fiammante, alle nuove generazioni che si affacciano, curiose, alla vita scientifica di domani. Creare in Italia, per studiosi italiani e stranieri, un centro nazionale e internazionale di alta cultura, scientifica e pratica, di diritto penale, un Istituto degno delle grandi tradizioni della scienza giuridica penale italiana e delle scienze criminali sue consorelle; spargere per il mondo i semi morali e sociali, giuridici, politici e filosofici gettati, a piene mani, dalla nuova legislazione penale fascista; ecco la ragion d'essere della novella *Scuola di perfezionamento in diritto penale*. Così l'Italia fascista, erede della storica missione di Roma, raccoglie — e da Roma diffonde — la voce viva del nuovo diritto criminale italiano, sorto su dalla rinnovata vita della Nazione italiana! Così pure l'Italia, patria del diritto penale, — da Roma, in ogni tempo, maestra di diritto alle genti — àddita al mondo le vie luminose del diritto criminale avvenire!

---